



COMUNE DI  
OROSEI  
PROVINCIA DI NUORO

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>N. 32</b> <b>DEL 04-07-2020</b>	<b>OGGETTO: TARI (Tassa rifiuti) - Determinazione delle tariffe per l'anno 2020 in applicazione dell'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Conferma tariffe anno precedente.</b>
---------------------------------------	--

L'anno duemilaventi, il giorno quattro del mese di luglio alle ore 10:10, nella sala consiliare del Comune, si è riunito in seduta Pubblica Ordinaria ed in Prima convocazione il Consiglio Comunale composto dai Signori:

Canzano Nino	P	Chessa Serena	P
Loi Antonello	P	Loddo Cristiano	P
Rosu Ilaria	P	Dessena Silvia	P
Langiu Giovanna	A	Masala Giacomo	P
Sanna Giuseppe	P	Soro Francesco	A
Chessa Sandro	P	Siotto Mario	A
Fara Maria	P	Dalu Pina Giovanna	A
Vardeu Giovanni	P	Mele Antonio	P
Falqui Anna Maria	P		
risultano presenti n. 13 e assenti n. 4.			

Assume la presidenza il Sindaco Nino Canzano.

Partecipa alla seduta il II Vice Segretario Comunale Dr. Antonio Luigi Meloni.

Risultano nominati scrutatori i Consiglieri:

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

**TARI (Tassa rifiuti) - Determinazione delle tariffe per l'anno 2020 in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18: conferma tariffe del 2019**

**Considerato** che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che: *«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;*

**Vista** la disciplina della suddetta imposta (commi 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

**Visto** l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita: *«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;*

**Visto** l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale le tariffe e aliquote deliberate dagli enti locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, anche se successivamente all'inizio dell'esercizio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**Visto** il comma 683 del suddetto articolo, che prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente;

**Visto** l'art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013 n. 147, inserito dall'art. 57 bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, che, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha differito il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva al 30 aprile;

**Considerato che:**

- l'art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
- l'art. 138 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, rubricato "Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, ha abrogato l'art. 1, comma 779, della legge n. 160/2019 e il comma 683bis dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui al citato art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

**Considerato**, altresì, che l'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha indotto il Governo centrale ad emanare diversi provvedimenti nell'intento di contenere e contrastare gli effetti negativi della pandemia in atto, tra i quali:

- l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita: « *I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.*»

**Ritenuto**, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, di confermare, anche per l'anno 2020, le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

**Ritenuto** di rinviare a successivo provvedimento una eventuale riduzione della pressione fiscale sui contribuenti che versano in difficoltà economiche a causa del blocco delle attività produttive imposto dalle norme nazionali a seguito della pandemia da COVID-19;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 27/03/2019 con cui sono state approvate le tariffe della TARI per il 2019;

**Dato atto** che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Amministrazione Provinciale di Nuoro con provvedimento n. 34 del 26/05/2014;

**Visto** il regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 21 del 28.07.2014, successivamente modificato con deliberazioni consiliari n. 38 del 30.09.2014, n. 19 del 27.07.2015 e n. 16 del 31.03.2017, che al capitolo 4 disciplina in particolare la TARI;

**Richiamato** l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

*«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*

*15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*

*15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»*

**Richiamata** la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

**Visto** l'art.58 quinquies del D.L. n. 124/2019 che modifica parzialmente l'allegato 1 del regolamento approvato con D.P.R. 27 aprile 1999, n.158 disponendo che gli studi professionali seguano l'imponibilità delle "banche ed istituti di credito"

**Visto** il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 33 del 17/03/1999 e modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 110 del 10/12/1999;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Con n°9 voti a favore, n°2 contrari (Masala e Dessena) e n°2 astenuti (Fara e Vardeu);

## **DELIBERA**

- 1) di approvare, per l'anno 2020, le tariffe della TARI già adottate per l'anno 2019 con deliberazione del C.C. n. 6 del 27/03/2019, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che ad ogni buon conto sono integralmente riportate nel prospetto che segue

## PARTE FISSA

<b>TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE</b>		
Tariffa al mq. per famiglie con		tariffa al mq.
a) una persona		0,71
b) due persone		0,82
c) tre persone		0,89
d) quattro persone		0,95
e) cinque persone		0,96
f) sei o più persone		0,93
<b>TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE</b>		
Tariffa al mq. per le attività di cui alle categorie:		tariffa al mq.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,48
2	Cinematografi e teatri	0,35
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,38
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,67
5	Stabilimenti balneari	0,37
6	Esposizioni, autosaloni	0,36
7	Alberghi con ristorante	1,07
8	Alberghi senza ristorante	0,90
9	Case di cura e riposo	0,95
10	Ospedale	0,91
11	Uffici, agenzie, studi professionali (art. 58 quinquies (D.L. N.124/2019)	0,95
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,83
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,90
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,59
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,26
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	1,26
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,81
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,96
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,35
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,48
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	1,80
23	Mense, birrerie, amburgherie	1,34
24	Bar, caffè, pasticceria	1,35
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,65

26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,65
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2,33
28	Ipermercati di generi misti	1,74
29	Banchi di mercato genere alimentari	1,74
30	Discoteche, night-club	0,81

**PARTE VARIABILE**

<b><u>TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE</u></b>		
Tariffa annuale intera a famiglia		
a) una persona		22,57
b) due persone		52,65
c) tre persone		67,70
d) quattro persone		82,74
e) cinque persone		109,74
f) sei o più persone		127,87
<b><u>TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE</u></b>		
Tariffa annuale al mq. per le attività di cui alle categorie:		tariffa al mq.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,40
2	Cinematografi e teatri	1,01
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,12
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	2,32
5	Stabilimenti balneari	1,08
6	Esposizioni, autosaloni	1,06
7	Alberghi con ristorante	3,12
8	Alberghi senza ristorante	1,31
9	Case di cura e riposo	2,76
10	Ospedale	2,64
11	Uffici, agenzie, studi professionali (art. 58 quinquies (D.L. N.124/2019)	1,38
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	2,42
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	2,62
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3,10
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,71
16	Banchi di mercato beni durevoli	3,65
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	3,65

18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	2,38
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,80
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,01
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,40
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	5,23
23	Mense, birrerie, amburgherie	3,91
24	Bar, caffè, pasticceria	3,93
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4,79
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	4,81
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,80
28	Ipermercati di generi misti	5,08
29	Banchi di mercato genere alimentari	5,16
30	Discoteche, night-club	2,38

- 2) di rinviare a successivo provvedimento una eventuale riduzione della pressione fiscale sui contribuenti che versano in difficoltà economiche a causa del blocco delle attività produttive imposto dalle norme nazionali a seguito della pandemia da COVID-19;
- 3) di dare atto che la TARI 2020, come previsto dall'art. 32, commi 3 e 4 del Regolamento comunale sulla I.U.C. (capitolo 4) verrà riscossa in quattro rate scadenti il 16 settembre, 16 ottobre, 16 novembre e 16 dicembre 2020;
- 4) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Amministrazione Provinciale di Nuoro con provvedimento n. 34 del 26/05/2014;
- 5) di dare atto che la tariffa giornaliera è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, maggiorata del 50% ai sensi dell'art. 20 del vigente Regolamento comunale per l'applicazione della TARI;
- 6) di provvedere entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, valutando la possibilità di ripartire in tre anni, a decorrere dal 2021, l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019;
- 7) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;





**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N.267**  
**Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali**

<b>PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA</b>	<b>Favorevole</b>
	Data 27-04-2020 <span style="float: right;"><b>IL RESPONSABILE DELL'AREA</b> F.to Angela Boe</span>

<b>PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE</b>	<b>Favorevole</b>
	Data 27-04-2020 <span style="float: right;"><b>IL RESPONSABILE DELL'AREA</b> F.to Angela Boe</span>

**Letto, approvato e sottoscritto.**

**IL PRESIDENTE**  
**F.to Nino Canzano**

**Il Vice Segretario Comunale**  
**F.to Dr. Antonio Luigi Meloni**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per 15 giorni consecutivi sino al 24-07-2020, ai sensi dell'art.37, comma 3, della L.R. 4/02/2016, n.2.

**Orosei, 09-07-2020**

**Il Vice Segretario Comunale**  
**F.to Dr. Antonio Luigi Meloni**

**ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

La presente deliberazione è esecutiva:

dallo stesso giorno in cui la deliberazione è adottata a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n.267/2000.

**Orosei,**

**Il Vice Segretario Comunale**  
**F.to Dr. Antonio Luigi Meloni**